

Questa newsletter informa su tutte le nuove leggi e regolamenti regionali approvati dal Consiglio regionale prima ancora che diventino tali, ovvero prima della loro pubblicazione ed entrata in vigore, nonché sui provvedimenti amministrativi di particolare importanza, allo scopo di comunicare tempestivamente contenuti ed effetti degli stessi sull'ordinamento regionale. Il testo delle deliberazioni e le newsletter sono consultabili nel sito internet del Consiglio regionale (www.consiglioveneto.it), rispettivamente nell'archivio "Attività Istituzionali – Lavori del Consiglio" e nell'archivio "Leggi regionali- Leggi regionali a testo vigente".

Numero 3 – 2020

INIZIATIVE PER LA CONOSCENZA DELLA SHOÀ E PER IL GIORNO DELLA MEMORIA..

Il **28 gennaio 2020** il Consiglio regionale del Veneto ha approvato (DLCR n. 5/2020) la legge regionale recante "Iniziativa per la conoscenza della Shoà e per il giorno della Memoria". Si tratta della prima legge regionale di questo tipo in Italia ed è finalizzata a preservare la Memoria della Shoà in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico, dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti, in armonia con quanto previsto, a livello statale, dalla legge 20 luglio 2000, n. 211 che ha istituito il "Giorno della Memoria". A tale fine la legge regionale prevede che, nel Giorno della Memoria, il Presidente della Regione del Veneto partecipi ad eventi commemorativi organizzati dalle Comunità ebraiche del Veneto ed, in particolare, dalla Comunità ebraica di Venezia. Per quanto riguarda il Consiglio regionale, invece, è prevista una seduta solenne del Consiglio o della Commissione consiliare competente che si convocherà in seduta speciale; verrà inoltre bandito annualmente un concorso, rivolto agli studenti dal titolo "I giovani, nuovi testimoni della Memoria", per l'assegnazione ai primi classificati di una borsa di studio. Infine, alla Giunta regionale è affidato il compito di stabilire annualmente un programma degli interventi per la celebrazione del Giorno della Memoria con il quale prevedere, in particolare: accordi fra Regione e associazioni o fondazioni del Veneto per la realizzazione di progetti rivolti ai giovani e dedicati al fare Memoria ed alla lezione dei Giusti, anche consistenti nell'organizzazione dei viaggi di studio nei luoghi della deportazione e dello sterminio; il supporto alla realizzazione di manifestazioni ed eventi sul tema della Shoà e di ogni altro crimine del nazismo e dell'antisemitismo, promossi dalle Comunità ebraiche del Veneto, nonché l'indizione di avvisi per premiare tesi di laurea aventi ad oggetto il tema della Shoà e dei drammi del secondo conflitto mondiale in Europa, del fenomeno sociale dell'antisemitismo e di quello storico del negazionismo e del revisionismo.

La legge regionale entrerà in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto (<https://bur.regione.veneto.it>) e sarà consultabile anche nel sito istituzionale del Consiglio regionale del Veneto (www.consiglioveneto.it) nell'archivio "Leggi Regionali- Leggi regionali a testo vigente"

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DELLA LEGGE REGIONALE 22 GIUGNO 1993, N. 16 "INIZIATIVE PER IL DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO E PER LO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE NEL VENETO ORIENTALE".

Il **28 gennaio 2020** il Consiglio regionale del Veneto (DLCR n. 6/2020) è intervenuto con l'approvazione del provvedimento in oggetto a modificare ed integrare la legge regionale n. 16 del 1993. Le modifiche introdotte sono ascrivibili, in parte, a ragioni di carattere tecnico-giuridico finalizzate ad adeguare la legge in questione alle evoluzioni del quadro normativo regionale e statale (si veda, per esempio, la sostituzione della denominazione "Provincia di Venezia" con quella di "Città metropolitana di Venezia"), ed in parte a valutazioni e scelte di ordine politico fra le quali si

segnalano l'allargamento dell'ambito territoriale del Veneto orientale -territorio di riferimento della legge regionale 16- con l'inserimento dei Comuni di Cavallino-Treporti e Quarto d'Altino; il potenziamento del ruolo di coordinamento ed impulso della Conferenza permanente dei sindaci del Veneto orientale con un conseguente rafforzamento istituzionale del territorio; l'introduzione di strumenti di raccordo fra la Conferenza permanente e la Conferenza dei Sindaci del Litorale Veneto di recente istituzione nella medesima area geografica (art. 85 della legge regionale n. 30 del 2016) al fine della migliore allocazione delle risorse e del coordinamento degli interventi afferenti la promozione e lo sviluppo del rispettivo territorio.

La legge regionale entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto (<https://bur.regione.veneto.it>) e sarà consultabile anche nel sito istituzionale del Consiglio regionale del Veneto (www.consiglioveneto.it) nell'archivio "Leggi Regionali- Leggi regionali a testo vigente".

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 APRILE 1998, N. 19 "NORME PER LA TUTELA DELLE RISORSE IDROBIOLOGICHE E DELLA FAUNA ITTICA E PER LA DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLA PESCA NELLE ACQUE INTERNE E MARITTIME INTERNE DELLA REGIONE VENETO".

Il **28 gennaio 2020** il Consiglio regionale del Veneto ha approvato (DLCR n. 7/2020) è intervenuto con l'approvazione del provvedimento in oggetto a modificare ed integrare la legge regionale n. 19 del 1998 al fine, sostanzialmente, di coordinare le disposizioni normative vigenti in materia, anche sotto il profilo sanzionatorio, semplificando alcuni aspetti applicativi della legge regionale n. 19. In particolare, dall'analisi della normativa di settore è stata riscontrata una duplicità delle fonti normative sul tema specifico delle misure minime di cattura delle specie ittiche (art. 13 della L.R. n. 19/ 1998 e RR n.6/2018) che poteva comportare rischi di confusione e incertezza sia per i cittadini che praticano le attività di pesca amatoriale, sportiva o professionale sia per gli operatori degli organi di vigilanza. Pertanto, con riferimento a tale ipotesi, con la legge in oggetto è stato modificato l'articolo 13 della legge regionale n. 19 demandando la definizione delle lunghezze minime delle specie ittiche per esercitare la pesca esclusivamente al regolamento regionale. Per quanto riguarda, invece, i periodi di proibizione della pesca, in considerazione delle esigenze di tutela delle specie di fauna ittica oltre all'integrazione dell'articolo 14 della legge regionale n. 19 con un elenco di specie per le quali il prelievo è sempre vietato viene demandata al regolamento regionale la possibilità di disporre l'integrazione in senso restrittivo dei periodi e divieti di pesca per ciascuna delle specie ittiche per cui l'articolo 14 medesimo prevede, invece, il divieto di pesca solo in alcuni periodi. Viene, infine, consentito in deroga ai vigenti limiti l'utilizzo dell'esca viva per la pesca praticata nelle acque del fiume Po e del Canal Bianco (Rovigo), presso le quali, negli ultimi anni, si è sviluppata la pesca sportiva.

La legge regionale entrerà in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto (<https://bur.regione.veneto.it>) e sarà consultabile anche nel sito istituzionale del Consiglio regionale del Veneto (www.consiglioveneto.it) nell'archivio "Leggi Regionali- Leggi regionali a testo vigente"

A cura di Rossana Ceci e Paola Pantaleoni

Servizio affari giuridici e legislativi

Consiglio Regionale del Veneto

Palazzo Ferro-Fini S. Marco 2133 Venezia

VenetoLeggiregionaliNews@consiglioveneto.it

Suppl. a "ARV-Agenzia Regione Veneto" Reg. Trib. di Venezia n.691/1981

[Clicca qui per non ricevere più questa newsletter](#)